



UNICAMILLUS

CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI (Convenzione n ____ del ____)

TRA

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.IVA 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore, Legale Rappresentante e Amministratore Delegato, Giovan Crisostamo Profita, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo"

E

La **ASL n.5 di Oristano** con sede legale in via Carducci, 35 – 09170 Oristano, P.IVA 01258180957, rappresentata dalla Dott.ssa Grazia Cattina quale Direttrice Generale in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come "Soggetto Ospitante"

PREMESSO CHE

- ✓ i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- ✓ il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- ✓ il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- ✓ il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master universitari erogati in modalità online o in modalità sincrona in presenza, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. OTTOBRE 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., ove applicabile;
- l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, in materia di formazione sulla salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro;

- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida esclusivamente per lo svolgimento del tirocinio curriculare della Dott.ssa Francesca Mannu, iscritta al Master di I livello in Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, matricola n. 22547.

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere la tirocinante presso le proprie strutture, secondo modalità concordate con il Soggetto Promotore, per lo svolgimento delle attività formative previste dal percorso di studi.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

- a. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da:
 - un Tutor universitario, designato dal soggetto promotore, con funzioni didattico-organizzative;
 - un Tutor del soggetto ospitante o referente aziendale, incaricato del coordinamento operativo del tirocinio presso la struttura ospitante.
- c. Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto dal soggetto proponente un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo della tirocinante;
 - i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
 - le strutture aziendali (unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.
 - Gli estremi assicurativi

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione del progetto formativo e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impraticarsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

ART. 3 – ACCESSO E PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso della tirocinante alle strutture del soggetto ospitante è consentito esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del tirocinio curriculare e previa sottoscrizione del progetto formativo

individuale.

L'avvio effettivo del tirocinio è subordinato all'adempimento, per quanto applicabile, delle misure di tutela previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese:

- formazione generale (già' in possesso della tirocinante) ;
- informazione e formazione specifica (già' in possesso della tirocinante) ;
- eventuale addestramento (ove previsto);
- consegna dei DPI necessari (ove previsti);
- eventuale giudizio di idoneità sanitaria alla mansione specifica(già' in possesso della tirocinante)

La tirocinante potrà essere inserito esclusivamente in attività e ambienti compatibili con:

- gli obiettivi del progetto formativo;
- la formazione ricevuta;
- il livello di rischio valutato dal Soggetto ospitante;
- le condizioni soggettive di idoneità, ove previste.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente proponente nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

In caso di infortunio, incidente, quasi infortunio (near miss) o evento potenzialmente lesivo verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a:

- attivare immediatamente le misure di emergenza e assistenza necessarie;
- effettuare le comunicazioni e denunce previste dalla normativa vigente;
- informare tempestivamente il Soggetto promotore e il Tutor universitario;
- collaborare alla ricostruzione dell'evento e all'adozione delle eventuali misure correttive.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione della convenzione o per l'autorizzazione del Tirocinio

ART. 5 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – FORMAZIONE E INFORMAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 81/08 e degli artt. 112 e 113 del D. Lgs. 101/20, l'Università assicura:

- la "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo, Accordo 17/4/2025 n. 59/CSR attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- adeguata formazione della tirocinante rispetto agli eventuali rischi per la sicurezza e la salute, presenti nei processi produttivi e nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione da esposizione a radiazioni ionizzanti (artt. 110 e 111, D. Lgs. 101/20).

2. Il soggetto ospitante organizza la formazione specifica e si impegna affinché alla tirocinante vengano fornite dettagliate informazioni, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e delle attrezzature presenti, e sulle misure di prevenzione e protezione anche fornendo i dispositivi di protezione individuali previsti per la mansione e/o per proteggere in condizioni e di emergenza adottate in

relazione alla propria attività (artt. 36, 37 e 73 del D. Lgs. n. 81/08, Accordo 17/4/2025 n. 59/CSR, art. 111 del D. Lgs. 101/20), anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva (Documento di Valutazione dei Rischi - art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008).

3. Per le attività di cui alla presente Convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal D. Lgs 101/20 sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti prima dell'inizio delle attività formative professionalizzanti.

4. Il soggetto ospitante si impegna altresì a fornire all'Università e al Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa (prevenzione.protezione@unicamillus.org) la richiamata documentazione (ovvero Documento di Valutazione dei Rischi o opportuno stralcio dello stesso e relativo ai rischi per mansione) elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, richiamato in precedenza.

ART. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA

Qualora, in relazione ai rischi specifici connessi alla mansione, alle attività effettivamente svolte o al contesto operativo, la normativa vigente preveda la sorveglianza sanitaria, la stessa sarà garantita dal soggetto ospitante tramite il proprio Medico Competente, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, ove necessaria, si intendono a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il trattamento dei dati sanitari avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con comunicazione al soggetto promotore delle sole informazioni strettamente necessarie ai fini della gestione del tirocinio.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculari la tirocinante è tenuta a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- attenersi scrupolosamente alla normativa RGPD e ai regolamenti aziendali in materia di protezione dei dati personali, garantendo il corretto utilizzo dei dati e la tutela dei diritti degli interessati

ART. 8 - DURATA E RINNOVO

La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione dei rispettivi rappresentanti legali, ha durata del tirocinio della dr.ssa Mannu Francesca.

ART. 9 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") pubblicati sul sito Internet www.unicamillus.org, il soggetto ospitante dichiara espressamente di aver preso atto del "Codice Etico e del Modello Organizzativo 231" adottati dall'Università UniCamillus, e si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e in ossequio alle disposizioni e a comunicare altresì ogni e qualsiasi possibile violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad esso connessi, all'Organismo di Vigilanza dell'Università UniCamillus, all'indirizzo e-mail odv@unicamillus.org.

Il soggetto ospitante prende altresì atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, UniCamillus potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità proprie della stessa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 GDPR, nonché della normativa nazionale vigente, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

L'Università è Titolare del trattamento dei dati, con particolare riferimento a quelli sulla salute contenuti nei propri archivi, sia informatizzati che analogici.

Il trattamento di tali dati dovrà avvenire esclusivamente per finalità didattiche connesse alla presente convenzione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 RGD.

L'Università si impegna a far rispettare ai propri studenti la massima riservatezza su dati, informazioni e risultati di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione.

I Responsabili delle strutture aziendali accoglienti e gli studenti ivi accolti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione sono tenuti a sottoscrivere un atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 RGD.

Il trattamento dei dati personali della studentessa è finalizzato alle attività di tirocinio della studentessa.

In particolare, l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna affinché i dati personali:

- vengano trattati esclusivamente per gli scopi determinati, espliciti e legittimi e nei limiti in cui il trattamento sia necessario per la gestione della convenzione;
- siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione o la rettifica;
- siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Inoltre, il soggetto ospitante si impegna ad individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate e adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile.

Per quanto attiene agli obblighi non esplicitati, si deve far riferimento all'art. 2 Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti delle parti e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono quelli sotto riportati.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.

- c. Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di ROMA.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

- a. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.
- b. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
- c. Ciascuna parte autorizza l'altra a pubblicare il proprio logo sul sito istituzionale, sui social, sulla brochure, sul volantino e in altro materiale informativo al fine di dare maggiore visibilità alla presente convenzione.

ART. 13 – BOLLO E REGISTRAZIONE

- a. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le relative spese sono a carico della parte richiedente.
- b. Qualora il soggetto ospitante rientrasse tra le amministrazioni dello Stato, o tra i soggetti espressamente elencati all'art. 16 della tabella allegato del D.P.R. n. 642 del 1972, la presente Convenzione sarà soggetta ad imposta di bollo a carico dell'UniCamillus e sarà assolta in modo virtuale.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.

Asl Oristano
Direttrice Generale legale rappresentante
Grazia Cattina

Università UniCamillus
Il Rettore, Legale Rappresentante e Amministratore Delegato
Giovan Crisostamo Profita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa